

Nr. 261 di Repertorio 2025 _____

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

CONTRATTO SPECIFICO

AVENTE AD OGGETTO L'APPALTO INTEGRATO AFFIDATO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE.

LOTTO GEOGRAFICO 1 TORINO-GENOVA-MILANO

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4

CLUSTER ASSEGNATO AQ4 - TORINO-GENOVA-MILANO – 7

PIANO URBANO INTEGRATO CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - Da periferie a nuove centralità urbane: inclusione sociale nella Città Metropolitana di Genova

DENOMINAZIONE INTERVENTO: Interventi di Adeguamento della Rete di Collegamento dei Servizi Intercomunali nella Val Polcevera: Nuovo Ponte sul Torrente Secca tra la SP3 (Comune di Serra Riccò) e Via Levi (Comune di S.Olcese)

CIG A.Q. 942491129A – CIG 99791184AF - CUP J61B22001760001

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**"), vigente alla data dell'aggiudicazione.

---000-000---

L'anno duemilaventicinque addì ventisei agosto in una sala del Palazzo ove hanno sede gli

uffici della Città Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, sono comparsi:

- l'Ing. Gianni Marchini, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], nella sua qualità di Direttore della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", in rappresentanza della stessa;
- l'Ing. Daniele Cappellino, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], domiciliato per la carica in Via A.M. Adorni n. 1, 43121 Parma, sede legale della società IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A., C.F. 01755470158, P.IVA 00533290342, iscritta alla Camera di Commercio di Parma al numero di iscrizione: 01755470158 (REA PR - 43991), nel Registro delle Imprese di Parma che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola (in seguito, "Appaltatore"). L'Ing. Daniele Cappellino agisce in qualità di Procuratore Speciale in forza di procura notarile con atto a firme autenticate dal Notaio dottor Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma (Repertorio n. 81317 Raccolta n. 36237, data dell'atto 20 dicembre 2023), allegata al presente atto (Allegato A "Procura speciale")("SHA256: 6B040BE6FA06D5E02D7CACE324F2262B2F1C85EB934EF6BABA103342C581E3E5").
(in seguito, congiuntamente "le Parti");

PREMESSO CHE

- a)** I Piani Urbani Integrati (di seguito, "PUI") sono inseriti nella linea progettuale Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.2. "Piani Urbani Integrati" [M5C2I2.2], del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, "PNRR"), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;

- b)** l'art. 21 del Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, individua la Città Metropolitana quale soggetto deputato all'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di obiettivi volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica e disciplina, altresì, le modalità di attuazione ed i criteri di selezione dei relativi progetti, ai fini della successiva ammissione a finanziamento e assegnazione delle relative risorse;
- c)** le Città Metropolitane hanno, pertanto, proceduto ad individuare gli interventi finanziabili per investimenti in progetti relativi ai PUI all'interno della propria area urbana, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana, e a presentarli al Ministero dell'Interno (di seguito, "Amministrazione Titolare"), in conformità al modello approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 6 dicembre 2021;
- d)** con successivo Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2022, si è provveduto all'assegnazione delle risorse ai Soggetti Attuatori per ciascun progetto integrato ammesso a finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte, ed è stato quindi approvato l'elenco definitivo dei PUI;
- e)** al fine di accelerare l'attuazione degli interventi ricompresi in ciascun PUI (di seguito, "Interventi"), l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia ai sensi dell'articolo 10, co. 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;

- f) previa pubblicazione del Bando di gara "PUI AQ4 | CdC per PNRR Sub-lotti Prestazionali 3. Lavori e 4. Appalto integrato: INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE [OG3/V.02 - E.19]" inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 settembre 2022 e pubblicato sulla stessa in data 5 ottobre 2022 (n. OJS192-542594-2022), e, altresì, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 ottobre 2022 n. 115 sul Profilo di Invitalia, quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la *"PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE"* (di seguito, la **"Procedura"**);
- g) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il **"Codice dei Contratti"**), più accordi quadro multilaterali (di seguito, **"Accordi Quadro"**);
- h) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi di loro competenza;
- i) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 6 lotti geografici (di seguito, **"Lotti Geografici"**), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali (di seguito **"Sub-Lotti Prestazionali"**) di seguito elencati:

- Sub-Lotto Prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - Sub-Lotto Prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti;
 - Sub-Lotto Prestazionale 3: Lavori;
 - Sub-Lotto Prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;
 - Sub-Lotto Prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti;
- j) all'esito della Procedura, con provvedimento Prot. n. 0029674 del 31/01/2023, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. 1 TORINO-GENOVA-MILANO, il Sub-lotto Prestazionale 4 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come *sub* Allegato 1 all'Accordo Quadro;
- k) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara, secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "**Cluster**");
- l) l'Accordo Quadro tra Invitalia e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di

cui al Sub-lotto Prestazionale 4 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 1 TORINO-GENOVA-MILANO;

- m) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- n) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "**OdA**") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 4;
- o) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 1 TORINO-GENOVA-MILANO, Sub-Lotto Prestazionale 4, è stato assegnato il Cluster **AQ4 - TORINO-GENOVA-MILANO - 7** ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;
- p) in data 04/10/2023, l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 4 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n.1;
- q) in data 11/05/2023, atteso che le verifiche effettuate da Invitalia sul possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale prescritti ex

lege e dalla *lex specialis*, nonché quelli previsti dalla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non si sono concluse ed in ragione dell'interesse pubblico prioritario coinvolto, è stata data anticipata esecuzione alle prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 4 dell'Accordo Quadro per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 1 TORINO-GENOVA-MILANO, mediante sottoscrizione di un Verbale di avvio d'urgenza dell'Accordo Quadro stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020;

- r) Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 24/07/2023 il Comune di S. Olcese - individuato come Soggetto Attuatore dell'intervento dal Decreto Ministeriale del 22/04/2022, adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - ha autorizzato l'attivazione dell'O.D.A. per l'appalto integrato con l'impresa Pizzarotti S.p.A (CIG derivato 99791184AF), per un importo complessivo pari a € 10.617.754,55.=, oneri fiscali esclusi;
- s) l'O.D.A (ordine di attivazione) di contratto specifico N. 1 è stato attivato dal Comune di S.Olcese con prot 7992 del 25/07/2023;
- t) con Verbale prot n. 8714 sottoscritto in data 14/08/2023 dal Comune di S.Olcese, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente afferente l'Intervento in oggetto, ricompreso nel Cluster AQ4 - TORINO-GENOVA-MILANO - 7 del Lotto Geografico n. 1 TORINO-GENOVA-MILANO;
- u) Il decreto del Ministero dell'Interno del 12 giugno 2024, ha ricompreso il progetto in

questione tra quelli finanziati non più con PNRR, ma con fondi esclusivamente nazionali, disponendo contestualmente un differimento dei termini di conclusione al 31 dicembre 2026.

- v) L'articolo 12 del Decreto PNRR quater (n.19/2024 conv. con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56), dispone che a tutti i progetti che non sono più finanziati con risorse PNRR continuano ad applicarsi le norme di semplificazione di cui al D.L. 77/2021, del D.L. 13/2021, nonché le specifiche normative volte a semplificare e agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR. Inoltre, ai sensi del medesimo articolo 12 comma 5, in relazione agli interventi non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, restano confermate le assegnazioni per l'incremento prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, del D.L. 50/2022 convertito ad opera della L. 91/2022.
- w) con Delibera della Giunta Comunale. n. 42 del 25/07/2024 il Comune di S. Olcese, che non ha sottoscritto il contratto specifico sotteso all'O.D.A. sopra citato, ha deliberato *“di rinunciare al ruolo di Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto” e “di richiedere formalmente alla Città Metropolitana di Genova, ovvero ad altro Ente normativamente preposto, di avviare le procedure finalizzate a subentrare nel ruolo di soggetto attuatore dell'intervento al fine di non pregiudicare sia la realizzazione del progetto in argomento, sia la completa erogazione del saldo dei finanziamenti in relazione al PUI complessivo, di cui l'intervento sul Torrente Secca costituisce soltanto una parte marginale”*;
- x) Con Decreto del Sindaco metropolitano n. 65 del 19/09/2024 Città metropolitana ha deciso di accogliere la richiesta del Comune di S. Olcese e conseguentemente di

avviare le procedure finalizzate al subentro dell'Ente metropolitano nel ruolo di "Soggetto Attuatore" dell'intervento

- y) In attuazione di tale decisione, con nota prot. 56398 del 19/09/2024, il Direttore Generale della Città Metropolitana di Genova ha trasmesso il predetto Decreto al Ministero dell'Interno evidenziando che l'Ente metropolitano *"resta in attesa di ricevere da parte di Codesto Ministero la bozza di atto e/o accordo funzionale al predetto subentro, per la successiva approvazione"*
- z) Con propria nota del 04/10/2024, assunta a protocollo di Città metropolitana col n. 59710 del 07/10/2024, il Ministero dell'Interno ha evidenziato che con il richiamato atto n. 65/2024 *"la Città Metropolitana è subentrata ufficialmente nel ruolo di "Soggetto Attuatore" (...) dell'intervento in oggetto "la cui realizzazione inizialmente spettava al Comune di Sant'Olcese (...)", concludendo come segue: "orbene tenuto conto dello stato di avanzamento della progettualità, nonché della fuoriuscita del progetto in oggetto dal PNRR formalizzata con Decreto del 12 giugno 2024, questa Amministrazione ribadisce e conferma la disponibilità a riconoscere formalmente la Città Metropolitana di Genova quale Soggetto Attuatore del CUP J61B22001760001, e a formalizzare tale subentro nel provvedimento che revisionerà il richiamato decreto dipartimentale, nel quale, tra l'altro, sarà data evidenza anche dei richiesti nuovi termini necessari per la conclusione del progetto ammesso a finanziamento"*.
- aa) Con Decreto del Sindaco metropolitano n. 81 del 31/10/2024 Città metropolitana ha deciso:
1. di prendere atto dei contenuti della nota assunta al protocollo metropolitano in data 07.10.2024 con il n. 59710, con la quale del Ministero dell'Interno ha espressamente

ricosciuto che "Città Metropolitana di Genova è subentrata ufficialmente nel ruolo di "Soggetto Attuatore" dell'intervento di cui al CUP J61B22001760001 (...)"

2. di autorizzare il Direttore Generale della Città Metropolitana di Genova a richiedere formalmente il trasferimento della titolarità del CUP J61B22001760001 in capo alla Città Metropolitana di Genova.

bb) Città Metropolitana di Genova ha provveduto a richiedere in data 05 novembre 2024 con nota prot.n. 65699 la modifica della titolarità del CUP presso il CIPE (Presidenza del Consiglio dei ministri) ed ha ricevuto in data 04 dicembre 2024 con nota prot. n. 7203 conferma del cambio di intestazione del CUP.

cc) Città Metropolitana di Genova ha inoltre richiesto al Comune di Sant'Olcese in data 11 novembre 2024 con nota prot. n. 66882 il trasferimento dell'anticipo del 10%, decurtato delle spese già sostenute. Il Comune ha trasferito con propria determinazione n.137 del 10 dicembre 2024 (inoltrata via PEC con nota prot. n. 74355 del 13 dicembre 2024) la somma di € 1.357.908,38 che Città Metropolitana ha introitato con riserva di verificare la rendicontabilità delle spese sostenute dal Comune di Sant'Olcese;

dd) Successivamente, con nota prot. n. 76688 del 24 dicembre 2024, Città Metropolitana, avendo riscontrato carenze documentali in REGIS, ha inoltrato al Comune di Sant'Olcese una formale richiesta di trasmissione di tutta la documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute, come previsto dal Manuale per i Soggetti Attuatori e dal quadro sinottico del Ministero dell'Interno.

ee) In data 2 gennaio, con nota n.104/2025, infine Città metropolitana ha fornito ai Ministeri dell'Interno e del MEF un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività

avviate da Città Metropolitana di Genova per il subentro nella gestione dell'intervento, segnalando la necessità di una proroga del termine di conclusione dell'intervento al 31 dicembre 2027, ribadendo la richiesta nell'incontro del 21 gennaio 2025 con il MEF e il Ministero dell'Interno.

ff) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;

gg) il Soggetto Attuatore ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il "**Contratto Specifico**");

hh) il presente Contratto Specifico viene sottoscritto a conclusione positiva delle verifiche sui requisiti generali dell'aggiudicatario di cui agli articoli 80 e ss. del Codice dei Contratti, dando atto, in particolare, che le verifiche antimafia nei confronti dell'Appaltatore si sono concluse con esito positivo, risultando Pizzarotti S.p.A. iscritta alla White List della Prefettura di Parma con iscrizione valida fino al 09/10/2025.

Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è, comunque, sempre fatto salvo il recesso dal contratto da parte del Soggetto Attuatore qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia di cui al citato Decreto n.159

ii) La Città Metropolitana, in qualità di Soggetto Attuatore subentrato al Comune di Sant'Olcese, ha operato nel rispetto del principio di buona fede, al fine di garantire la realizzazione dell'intervento e la tutela dell'interesse pubblico sotteso. In tale contesto, si è attivata per la stipula del presente Contratto Specifico anche sulla base delle

comunicazioni verbali, ricevute dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Amministrazione Centrale responsabile dell'investimento PNRR "Piani Urbani Integrati", nell'ambito degli incontri bilaterali di monitoraggio del PUI, in merito alla proroga del termine di ultimazione dei lavori.

jj) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dal Verbale di avvio d'urgenza dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali del presente Contratto Specifico allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

kk) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: **99791184AF**;

ll) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;

mm) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico e nell'Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe, salvo quanto previsto all'articolo 16 comma 1 bis del presente contratto;

nn) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, si impegna a produrre le polizze assicurative a copertura sia dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi

nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell'esecuzione dell'appalto;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse, e la documentazione ivi richiamata, nonché la documentazione qui di seguito elencata con indicazione del nome del file e della corrispondente impronta HASH:

-- l'Accordo Quadro Lotto Geografico n. 1 TORINO-GENOVA-MILANO - Sub Lotto Prestazionale 4 – Appalto Integrato (Rep.261.CM.Allegato B 01_AQ4_ACCORDO QUADRO_SUB 4_LOTTO 1_PIZZAROTTI.pdf.p7m - <impronta SHA 256 del file pdf:

7BCBB8CA478DE72622BABED0D040AE1059FB385982AD746A1AB25A8E5C71
579F)

- le Condizioni Generali (Rep.261.CM.Allegato C 01_06. ALL F.4. - CONDIZIONI GENERALI - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO) <impronta SHA 256 del file pdf:
2A0A211BA7F84118E559DEA63586382ADD5624A752CC03FEF69C58F3B6C1A
532>

- la seguente ulteriore documentazione di gara:

Rep.261.CM.Allegato C 02_02. ALL. B.4. SUB DISCIPLINARE 4 - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO <impronta SHA 256 del file pdf: EFBCB5454FEA0D06229CE6F1DA4F24753EA0E2E2C6D4538DD8C13DD8B1E46439>

Rep.261.CM.Allegato C 03_06.1 SUB-ALL. F.4 - DNSH - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO <impronta SHA 256 del file pdf: SHA256: F9F2C7B2172BD998FF4A60F96C3D45EAF9255AF15DE173770024BF20B0C27E01 >

- l'Offerta Tecnica ed Economica presentata in gara dall'Operatore Economico

Rep.261.CM.Allegato D 01-OG3_APPALTO_INTEGRATO_LOTTO1 (SHA256: A4D7C00ADED18422EF32C483CD295D2714B1251E6FABFC98B16C88727BAB8C1B)

Rep.261.CM.Allegato D02-PriceEnvelopeSummary_1211 (SHA256: 3DD4E87A6E7B8FE921AC5607C4059CE4D87079AB84EBEC0042440BD859EB69C2)

--- Il quadro economico, che riporta anche, nella colonna 2, l'aggiornamento alle modifiche progettuali concordate tra le parti e ancora da approvarsi nelle sedi competenti: Rep.261.CM.Allegato E - QE RAFFRONTO IPOTESI PROGETTUALE <impronta SHA 256 del file pdf: SHA256: 84D25C1D65C6C9A9753AF2B658671C7528F6812EFF9548E07002F88EDA2E25C3>

--- Il cronoprogramma: Rep.261.CM.Allegato F 01_Cronoprogramma Progetto-

signed<impronta SHA 256 del file pdf: SHA256:
6A3527206932A22C4795DBDDB3DF8D61923BC61AFEF38C937B894951F2C1A
8F3>

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati, e tutti gli altri documenti della gara svolta da Invitalia non elencati al comma precedente;
 - l'OdA del Contratto Specifico n. 1 del 25/07/2023 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento.
3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole

disponga diversamente.

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

3. Il presente Contratto Specifico è regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dell'Appalto Integrato, di cui al Sub-Disciplinare 4 – Allegato B.4 al Disciplinare Unico - volto al recupero e rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche preesistenti tramite la connessione nonché la realizzazione e/o riqualificazione di percorsi pedonali, ciclopeditoni al fine di migliorare l'accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di aree cittadine.

L'oggetto del presente contratto a corpo consiste nell'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura (progettazione definitiva ed esecutiva) per la realizzazione dei lavori di adeguamento della Rete di Collegamento dei Servizi Intercomunali nella Val Polcevera: Nuovo Ponte sul Torrente Secca tra la SP3 (Comune di Serra Riccò) e Via Levi (Comune di S.Olcese).

In particolare le opere oggetto del contratto risultano le seguenti:

- Opere stradali
- Fondazioni profonde
- Movimenti di terra e demolizioni
- Realizzazione ponte
- Illuminazione pubblica e impianti vari

Sono compresi nell'appalto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione dei lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dalle Condizioni Generali, con le caratteristiche tecniche previste dal progetto di fattibilità tecnico economica con i relativi allegati, dei quali l'affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore da parte dell'Appaltatore delle seguenti attività, così come riportate **nell'OdA n. 1 del 25/07/2023** e relativi allegati e successive modifiche.

2. Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito indicate:

- a. **Attività di supporto alla progettazione:** Rientrano nelle prestazioni da eseguire tutte le indagini, prove di laboratorio, rilievi e attività di supporto alla progettazione necessarie per il corretto espletamento di tutti i servizi di progettazione affidati, ivi inclusa la gestione degli aspetti ambientali affidati all'appaltatore, tra cui:
 - i. Indagini geofisiche;
 - ii. Prove di laboratorio;
 - iii. Indagini geognostiche e prove in situ;
 - iv. Rilievi topografici;
 - v. Indagini ambientali;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 17 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

b. Progettazione definitiva (PD);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.;

c. Progettazione esecutiva (PE);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente;

d. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente;

e. Lavori;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 23 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

- 3 Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali e relativi allegati.
4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali.
5. E' designato quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, l'Ing. Gianni Marchini, Direttore della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova. Eventuali successive variazioni soggettive non comportano la necessità di modificare il presente contratto.
6. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei

limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali.

7. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.
8. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto e alle Condizioni Generali, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.
9. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.
10. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'Appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
11. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

12. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore.
13. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione e dei lavori, da eseguirsi in loco presso il Comune di Sant'Olcese ed il Comune di Serra Riccò.
14. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 26 delle Condizioni Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)


1. Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato dall'Appaltatore è: l'ing. Daniele Cappellino C.F. XXXXXXXXXX dipendente dell'impresa Pizzarotti S.p.A.
2. Compito di detto referente sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio digitale come segue: pizzarotti@pec.pizzarotti.it.

4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto
5. Il predetto domicilio potrà essere mutato solo previo invio di specifica PEC indirizzata al Soggetto Attuatore che indichi il nuovo domicilio cui dovrà essere effettuata la trasmissione degli atti.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

1. Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, sono le seguenti:

PER LA PRESTAZIONE SPECIALISTICA DI:	Nome Cognome/ Ragione Sociale	C.F./ P.IVA	Albo Professionale/Ordine/Registro				Specificare tipo di rapporto con il concorrente
			ALBO/ORDINE	Prov.	n. di iscrizione	dal:	
Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche Ingegnere/Architetto	Pietro Fabbri A.Lerre engineering	██████████	Ordine ingegneri	Parma	1660-A	26.07.1999	Amministratore e socio attivo A.Lerre engineering (p.i.01720770344)
Responsabile della progettazione per la categoria Ingegnere/Architetto	Marco Morini A.Lerre engineering	██████████	Ordine Ingegneri	Parma	1734-A	31.07.2000	Amministratore e socio attivo A.Lerre engineering (p.i.01720770344)
Responsabile della progettazione per la categoria Ingegnere/Architetto	Stefano Della Santa Architettura E Città	██████████	Ordine Architetti PPC	Parma	445-A	12.02.1985	Titolare studio associato ARCHITETTURA E CITTÀ (p.i.01534050347)
Relazione geologica Geologo	Giovanni Carra ART Ambiente Risorse Territorio	██████████	Ordine Regionale dei Geologi	Emilia Romagna	643	31.03.1993	Socio di ART Ambiente Risorse Territorio
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in possesso di attestazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08	Filippo Painsi A.Lerre engineering	██████████	Collegio Geometri	Parma	2301	07.06.2001	Socio di A.Lerre engineering (p.i.01720770344)

Giovane professionista in caso di RTI	Laura Dallaturca A.I.erre engineering		Ordine ingegneri	Parma	3111-A	30.03.2022	Consulente su base annua A.I.erre engineering (p.i.01720770344)
---------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------	--------	------------	--------------------------------------------------------------------------

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali:

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/ Attività di supporto alla progettazione e ai Lavori)

1. L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a quanto segue:

a. Attività di supporto alla progettazione.

I servizi dovranno svolgersi secondo quanto previsto nel piano delle indagini da redigersi a cura dell'Appaltatore e da sottoporre all'approvazione del Soggetto Attuatore.

b. Progettazione / CSP

La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata all'offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch'essa parte integrante e

sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 18 e 19.

c. Lavori

Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali.

2. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore, il quale si riserva la facoltà di accettarle.
3. Al presente Contratto Specifico è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione.
4. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi

i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 9- Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi

dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 L'Appaltatore, occupando, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.4 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.5 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto

del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.6 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
3. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.
4. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il

DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, comma 5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.

6. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.
7. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
8. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, il quale resta comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i

mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.

9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.
10. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Articolo 11 - (Responsabilità)

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.
2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.
3. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi,

compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.

4. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.
5. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.
6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.
7. In conformità all'articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la

conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

8. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 13 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
2. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 23 delle Condizioni Generali.
3. Per la redazione della progettazione e le attività connesse e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:

b. Progettazione Definitiva (e CSP): 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

c. Progettazione Esecutiva (e CSP): 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi;

al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'Appaltatore, disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.

4. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall'ordine di inizio dell'attività.
5. Il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato inderogabilmente in 542 (cinquecentoquarantadue) giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.
6. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto Specifico.
7. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore di risolvere il contratto e di agire per il risarcimento del danno.
8. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 28 e

29 delle Condizioni Generali.

9. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 27 delle Condizioni Generali.
10. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
11. Fermo restando che ogni conseguenza derivante dal tempo intercorso tra la stipula dell'Accordo Quadro e quella del presente Contratto Specifico non è imputabile al Soggetto Attuatore, qualora si verificano circostanze che incidano sulla corretta realizzazione dell'appalto – rendendone impossibile o significativamente ritardata l'esecuzione – il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore, al fine di valutare le misure più idonee a garantire il rispetto degli impegni contrattuali assunti.

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

- 1 Il corrispettivo contrattuale è determinato "**a corpo**" per la quota relativa ai servizi tecnici e "**a corpo**" per la quota relativa all'esecuzione dei lavori.
- 2 Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad € **10.617.754,54**
(diecimilioniseicentodiciassettemilasettecentocinquantaquattro/54), oltre IVA e oneri di

legge, ed è così composto:

- a) Servizi accessori alla progettazione pari a € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00), comprensivi di oneri per la sicurezza e costi della manodopera come per legge, imputati nel quadro economico allegato al presente documento;
- b) Progettazione definitiva ed esecutiva (e CSP) pari a euro € 664.692,35 (seicentosessantaquattromilaseicentonovantadue/35);
- c) Lavori pari a euro € 9.352.991,66 (novemilionitrecentocinquantaduemilanovecentonovantuno/66) oltre Costi della sicurezza per € 465.070,53 (quattrocentosessantacinquemilasettanta/53).

- 3 Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori è determinato in base ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto di intervento.
- 4 Il corrispettivo professionale per i servizi tecnici appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all'OdA n. 1 del 25//07/2023. Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle

misure massime ivi indicate. La Stazione appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.

- 5 Quanto alle attività di supporto alla progettazione, i prezzi unitari, desunti dai Prezzari delle Regioni, anche limitrofe, in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
- 6 Il corrispettivo, determinato a "*corpo*", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto Specifico.
- 7 Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
- 8 Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del

Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 e secondo quanto di seguito disciplinato

Si applica quanto disposto dall'articolo 41 delle Condizioni Generali.

In attuazione dell'articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista dall'articolo 29, comma 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022

- 9 L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
- 10 Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero

richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

- 11 L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
- 12 All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

- 13 Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni dell'articolo 41 delle Condizioni Generali.
- 14 Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
- 15 Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:
- a. Attività di supporto alla progettazione**
- 50% dell'importo contrattuale per l'attività di supporto alla progettazione a seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte del Rup ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e previo nulla osta all'emissione della fattura;
 - 50% dell'importo contrattuale per l'attività di supporto alla progettazione a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del Rup ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e previo nulla osta all'emissione della fattura;
- b. Progetto Definitivo (e CSP):**
- 20% dell'importo contrattuale relativo alla progettazione definitiva entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione professionale previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;
 - 30% dell'importo contrattuale relativo alla progettazione definitiva, a seguito della

verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

- 50% dell'importo contrattuale relativo alla progettazione definitiva a seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte del Rup ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e previo nulla osta all'emissione della fattura;

c. Progetto Esecutivo (e CSP):

- 20% dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione professionale previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;

- 30% dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva a seguito della verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

- 50% dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del Rup ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e previo nulla osta all'emissione della fattura;

d. Lavori:

L'Amministrazione, in ottemperanza all'articolo 35 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale relativo ai lavori entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30 comma 5bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non inferiore

19. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

1. Il Sig. **RICCARDO GIULIO GARRE'**

(Firma SINGOLA **)

2. Il Sig. **ROSARIO DE CESARE**

(Firma congiunta di 2 delegati su 4);

3. Il Sig. **BRUNO MELARDI**

(Firma congiunta di 2 delegati su 4);

4. Il Sig. **ANTONIO COMES**

(Firma congiunta di 2 delegati su 4);

5. Il Sig. **ALFREDO VINCI**

(Firma congiunta di 2 delegati su 4).

20. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

21. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

22. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 *bis*, della L. n. 136/2010.

23. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dall'articolo 39 delle Condizioni Generali.

Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 46 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente

Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante fideiussione assicurativa n 2025/50/2723998 in data 08/08/2025 rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. – Agenzia 465 Ag. PARMA, per un importo pari a € 315.878,20.=, con durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, prima scadenza del premio 30/07/2026 con proroga annuale. Non essendo stato possibile verificare la riconducibilità delle firme apposte sulla polizza alla società emittente, si prende atto della dichiarazione dell'appaltatore sulla sua autenticità, fermo restando che qualora le verifiche successive dovessero avere esito negativo il presente contratto deve ritenersi privo di efficacia.

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 44 delle Condizioni Generali.
3. L'Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa professionale contraddistinta al n.IFL0015098, sottoscritta in data 04/08/2023 rilasciata da AIG Europe Limited - agenzia di Milano, per un importo pari a € 1.963.612,44.=, in

conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 45 delle Condizioni Generali.

4. A copertura dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore produrrà almeno dieci (10) giorni naturali e consecutivi prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 103, co. 7 del Codice dei Contratti, polizza assicurativa rilasciata da primaria Società, per un importo pari a € 10.617.754,54 per la partita 1, € 5.308.877,27 per la partita 2, € 1.061.775,45 per la partita 3 e € 530.887,73 per Sezione B RCT, con congrua durata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), in conformità a quanto previsto all'art. 45 delle Condizioni Generali.
5. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto

Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in

materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l'applicazione delle penali.

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 18- (Collaudi)

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 19 - (Subappalto)

1. L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:
 - Lavorazioni OG3 fino ad un massimo del 49% e comunque nel rispetto della normativa vigente applicabile;

- Lavorazioni OS21 fino ad un massimo del 100% e comunque nel rispetto della normativa vigente applicabile;
 - Lavorazioni OG8 fino ad un massimo del 100% e comunque nel rispetto della normativa vigente applicabile
 - Per l'esecuzione delle attività propedeutiche e di supporto alla progettazione: 30% di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio.
2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali.
3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *"Do No Significant Harm"* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto

e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 4. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto paragrafo 9.b) del presente Contratto Specifico; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.
5. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:
- l'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - l'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi

dell'articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa appaltatrice, se del caso;

- contestualmente al deposito del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza.
6. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
7. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle

categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore, sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
9. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita

dei detti requisiti il Soggetto Attuatore revocherà l'autorizzazione.

11. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
12. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Soggetto Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si obbliga a comunicare al Soggetto Attuatore il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
16. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto Attuatore:
 - nome del subcontraente;
 - importo del subcontratto;
 - oggetto della prestazione affidata;

e dovrà trasmettere alla D.L.:

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010.

17. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

Articolo 20 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale giornaliera pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 30 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale giornaliera di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP;
 - e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico.
4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-*bis* del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice

comunicazione scritta.

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 30 delle Condizioni Generali.
6. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 21 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il

diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.
4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 60 e 61 delle Condizioni Generali.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 14, comma 24, del presente

Contratto Specifico;

- all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4 a cui si rinvia.
3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
 5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
 6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 *bis* e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
 7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse

conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il Soggetto Attuatore potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore, l'Appaltatore avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.

8. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, comma 6, dell'Accordo Quadro.

9. Costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile:

- la sopravvenuta perdita del possesso, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale e di quelli previsti dalla normativa antimafia, prescritti *ex lege* e dalla *lex specialis*;

- il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del termine di cui all'articolo 13 comma 7 del presente contratto.

E' fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

10. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 42 delle Condizioni Generali.

Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 25 - (Incompatibilità)

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
4. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 26 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.
2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.
3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore.

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
6. Il Soggetto Attuatore potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.
7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.
9. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi

al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 28 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 29 - (Misure anticorruzione)

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Città Metropolitana di Genova qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Città Metropolitana di Genova;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
2. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;
3. Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 30 - (Patto di integrità)

1. Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrità, da esse sottoscritto digitalmente, di cui alla Determinazione dirigenziale di Città metropolitana n.3034 del 25 novembre 2024
2. Il patto di Integrità è parte integrante e sostanziale del presente contratto ("Allegato G") e ne costituisce allegato conservato in atti.
3. Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalità.

Articolo 31 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..

4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 delle Condizioni Generali.

Articolo 32 - (Spese contrattuali)

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore, come previsto all'articolo 82 delle Condizioni Generali
2. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).
3. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione del presente contratto avviene sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.
4. Per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati l'Appaltatore ha versato mediante PagoPA un importo complessivo di Euro 500,00# (cinquecento/00), determinato ai sensi dell'allegato I.4, Tabella A del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36
5. L'imposta di bollo ancora dovuta verrà versata dall'Amministrazione, unitamente all'imposta di registro, sulla piattaforma Sister, come previsto dalla Circolare n.22/E

del 28/07/2023 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo.

Articolo 33 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.
2. Il presente contratto, redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive sessantasette pagine, è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013..

CITTA' METROPOLITANA di GENOVA

Ing. Gianni Marchini

(Direttore della Direzione Territorio e Mobilità)

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.

Ing. Daniele Cappellino

(Procuratore Speciale)

AUTENTICA di FIRME

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della Città metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Città metropolitana, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- l'Ing. Gianni Marchini, [REDACTED], il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Direttore della Direzione Territorio e Mobilità, in rappresentanza e per conto della Città metropolitana di Genova e

- l'Ing. Daniele Cappellino, [REDACTED], il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Procuratore Speciale dell'impresa IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A., C.F. 01755470158, P.IVA 00533290342, avente sede in Via A.M. Adorni n. 1, Parma (PR), delle cui identità io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io, Segretario Generale, presso la sede dell'Ente in data ventisei agosto duemilaventicinque procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Concetta Giardina